



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Bando di concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca biennale dal titolo "Il place branding nella storia della Regione Marche e il ruolo degli stakeholders nel processo di costruzione di marchi territoriali" – Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell'Università degli studi di Macerata – settori scientifico disciplinari M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA e AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE.

(emanato con D.R. n. 114 del 7 febbraio 2013)

Art. 1 Oggetto

1. È indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di **n. 1 Assegno di durata biennale** per lo svolgimento di attività di ricerca come di seguito specificato:

Programma di ricerca:	Il place branding nella storia della Regione Marche e il ruolo degli stakeholders nel processo di costruzione di marchi territoriali
Descrizione sommaria dell'attività di ricerca:	Nel contesto della competizione globale, la storia e lo sviluppo del territorio (città, regione, nazione) stanno diventando sempre più dipendenti dal concetto di place branding. Al fine di poter comprendere le opportunità legate alla creazione di un marchio territoriale, la Regione Marche – alla luce delle sue peculiarità storiche – rappresenterà il contesto di riferimento. In particolare, la ricerca dovrà concentrarsi sul ruolo degli stakeholders nel processo di creazione del marchio territoriale, poiché tale questione rappresenta una delle più dibattute e rilevanti, sia dal mondo accademico sia da parte dei policy-makers.
Ulteriori indicazioni dell'attività di ricerca:	È richiesta la stretta collaborazione con il referente scientifico dell'assegno di ricerca, anche in funzione della partecipazione ai progetti di ricerca internazionali che saranno individuati dal referente scientifico stesso compatibilmente con la tematica di ricerca del bando. L'attività preponderante di ricerca sarà effettuata presso il Dipartimento (sarà cura del referente scientifico del progetto concordare le modalità logistiche della collaborazione e i giorni di presenza dell'assegnista presso la sede). È richiesta la stretta collaborazione con l'ufficio ricerca e internazionalizzazione del Dipartimento presso cui ha sede l'assegno di ricerca in merito agli aspetti di supporto organizzativo e scientifico riguardanti le ricerche dipartimentali interdisciplinari (sarà cura del referente scientifico del progetto concordare le modalità della suddetta collaborazione).
Struttura di afferenza:	Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell'Università degli studi di Macerata
Responsabile scientifico:	prof. Edoardo Bressan
Settori scientifico disciplinari:	M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA e AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Numero di assegni:	1
Durata:	2 anni
Prove di selezione:	Colloquio: martedì 5 marzo ore 15 presso Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo Piazzale Luigi Bertelli, Vallebona, Macerata

Art. 2

Requisiti

1. Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell'assegno coloro che:
 - a. abbiano conseguito un dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;
 - b. abbiano un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata allo studio sul tema "Il place branding nella storia della Regione Marche e il ruolo degli stakeholders nel processo di costruzione di marchi territoriali"; saranno positivamente valutati i seguenti elementi:
 - tesi di dottorato inerenti la tematica dell'assegno;
 - partecipazione a progetti aderenti alla tematica dell'assegno;
 - pubblicazioni inerenti la tematica dell'assegno;
 - esperienze nell'organizzazione di meeting finalizzati allo sviluppo di partnership fra soggetti pubblici e privati;
 - c. abbiano una ottima conoscenza dell'inglese, dimostrabile e valutabile attraverso curriculum vitae e colloquio di selezione.
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, al personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
5. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle indicate nel comma precedente, che si collochino in aspettativa senza assegni presso l'Amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 5 del presente bando.
6. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, a coloro che siano stati titolari, presso qualsiasi ente, di contratti in qualità di assegnista di ricerca per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 4 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.
7. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, a coloro che sono iscritti, per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 5 del presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

- dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e a master universitari.
8. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento/centro di ricerca o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
 9. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti ai titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010, presso l'Ateneo di Macerata o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 5 del presente articolo, per un periodo che, sommato alla durata del contratto di cui al presente bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
 10. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
 11. Per partecipare al presente bando, inoltre, è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a. godere dei diritti civili e politici;
 - b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - c. possedere adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri.

Art. 3

Domanda e termine

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato 1), corredata dalla documentazione richiesta e indirizzata al Magnifico Rettore, potrà pervenire con una delle seguenti modalità:
 - a. spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Area Ricerca e Internazionalizzazione - Piaggia della Torre n. 8 – 62100 Macerata;
 - b. consegna a mano presso l'Ufficio Ricerca Scientifica sito a Macerata in Via Pescheria Vecchia, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
2. **La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del 28 febbraio 2013. Non farà fede il timbro postale di partenza.**
3. Sull'involucro del plico dovranno risultare, **a pena di esclusione**, le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e il riferimento alla procedura **"Concorso di ammissione al conferimento di Assegno di Ricerca M- STO/04 e AGR/01"**.
4. Il bando sarà reso pubblico sul sito web dell'Ateneo (www.unimc.it), sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (<http://bandi.miur.it>) e sul sito dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu>).
5. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana e nello schema allegato alla presente procedura di selezione (allegato 1), il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:
 - a. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

- codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. (se cittadini italiani) il Comune nelle cui liste elettorali si é iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - c. di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
 - d. il diploma di dottore di ricerca posseduto, il titolo della tesi, il nome del coordinatore nonché la data di conseguimento del diploma e l'Università sede amministrativa del corso di dottorato ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso un'Università straniera
oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti (copia del titolo accademico accompagnato da copia della traduzione legalizzata e munito della dichiarazione di valore, nonché certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione, accompagnato anch'esso da copia della traduzione legalizzata) utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione (i documenti dovranno essere presentati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 2);
 - e. l'/gli eventuale/i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
 - f. di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva;
 - g. l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione di cui al comma 6, art. 2 del presente bando;
 - h. di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui alla successiva lett. i) del presente comma, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;
 - i. di non essere personale di ruolo presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
 - j. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
 - k. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria posizione di cui alle lettere g), h), i), j) nonché della residenza o del recapito;
 - l. i cittadini stranieri debbono dichiarare altresì la cittadinanza di cui sono in possesso, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - m. di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.
6. I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla domanda una traduzione in italiano del titolo di studio estero, corredata da autodichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa. Il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione giudicatrice, ai soli fini dell'ammissione alla selezione.
 7. I vincitori, nel caso in cui abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno trasmettere alla struttura, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione, l'originale della traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

- consolari italiane nel paese che ha rilasciato il titolo, secondo le norme vigenti in materia, entro 60 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione, a pena di decadenza dal diritto alla stipula del contratto.
8. I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta dell'eventuale ausilio necessario per poter sostenere le prove.
 9. Alla domanda i candidati dovranno allegare:
 - a. il proprio curriculum scientifico-professionale, firmato e datato;
 - b. l'elenco di tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e delle pubblicazioni;
 - c. le pubblicazioni di cui al precedente punto b) in formato cartaceo o su supporto informatico;
 - d. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - e. fotocopia del codice fiscale;
 - f. copia della ricevuta di versamento di € 15,00.
 10. I candidati sono tenuti, pena l'esclusione dalla selezione, a versare entro il termine di scadenza utile per la presentazione della domanda, € 15,00 quale contributo alle spese concorsuali, da effettuarsi nel seguente modo: preferibilmente presso uno sportello della Banca Marche sul conto di tesoreria n. 010250 intestato all'Università degli Studi di Macerata oppure tramite bonifico bancario, presso un qualsiasi altro Istituto di credito, utilizzando IBAN IT 48G0605513401000000018057 – causale: contributo selezione Assegno di Ricerca.
 11. I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione debbono essere posseduti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.
 12. Con riferimento a pubblicazioni e titoli che si ritengono utili al fine della presente procedura selettiva, di cui al comma 8 punti b) e c) del presente articolo, i candidati dovranno altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) qualora vengano presentati in copia (allegato 2).
 13. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva potranno essere oggetto, da parte dell'Università di Macerata, di idonei controlli circa la veridicità degli stessi.
 14. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti dall'Università degli Studi di Macerata.
 15. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo, dell'esatta denominazione del concorso cui si intende partecipare, nonché quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 2 di questo articolo. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 16. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni, da parte del candidato, dell'indirizzo riportato sul plico quale ufficio a cui spedire la domanda, della propria residenza e del recapito indicati nella domanda, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

Commissione giudicatrice, selezione e formazione della graduatoria di merito

1. La Commissione, designata dal Rettore, è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e proposti dal Consiglio di Dipartimento.
2. La selezione è per titoli e colloquio.
3. La selezione si terrà presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, Piazzale Luigi Bertelli, Contrada Vallebona a Macerata con il seguente calendario: **Colloquio martedì 5 marzo ore 15**.
4. Il presente bando vale come convocazione alle prove di selezione, pertanto non sarà inviato ai candidati alcun avviso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

5. La Commissione giudicatrice definirà gli specifici criteri di selezione prima dell'esame delle domande di partecipazione.
6. La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio.
7. Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
8. La mancata presentazione al colloquio di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso.
9. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
10. La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli e il colloquio, che il candidato possieda le conoscenze necessarie per svolgere della ricerca finalizzata allo studio di "Il place branding nella storia della Regione Marche e il ruolo degli stakeholders nel processo di costruzione di marchi territoriali".
11. Al termine dei lavori la Commissione formulerà, per ciascun candidato, un giudizio complessivo, che viene registrato a verbale, e redigerà una graduatoria di merito, designando il vincitore.
12. La graduatoria di merito è approvata con Decreto del Rettore, è immediatamente efficace e sarà affissa all'albo ufficiale del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo e sul sito dell'Ateneo.
13. Sono considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100. A parità di merito è preferito il candidato più giovane d'età.
14. Al candidato utilmente collocato nella graduatoria verrà data comunicazione scritta dell'attribuzione dell'assegno.
15. **Il vincitore, a pena di decadenza, dovrà stipulare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il relativo contratto.**
16. Gli assegni sono conferiti entro il numero di quelli messi a concorso e secondo l'ordine di graduatoria.
17. Nel caso di rinuncia degli assegnatari prima dell'inizio dell'attività o di risoluzione per ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine di graduatoria.
18. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Università degli Studi di Macerata in originale; trascorso il tempo sopra indicato, l'Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.

Art. 5

Stipula del contratto e interruzioni

1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca sono conferiti con contratto di diritto privato, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali, stipulato nei termini previsti dall'art. 4 comma 15. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
2. Il vincitore della selezione instaura con l'Università un rapporto di partecipazione finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli delle Università e degli Istituti Universitari italiani.
3. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
4. L'importo lordo ente annuo dell'assegno è di € 22.946,03 e il pagamento è effettuato in rate mensili di uguale ammontare.
5. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti esclusivamente ai vincitori che, alla data di ricezione della comunicazione del conferimento dell'assegno, documentino di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

6. I soggetti beneficiari del differimento del termine di inizio di attività sono tenuti ad esibire all'Amministrazione un certificato dell'autorità medica che giustifichi il differimento. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di differimento.
7. I vincitori che non inizino l'attività di ricerca entro il termine previsto dal comma 3 decadono dal diritto all'assegno.
8. L'attività di ricerca potrà essere interrotta, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave, documentate da apposito certificato medico da esibire all'Amministrazione.
9. L'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente comma.
10. Durante il periodo di interruzione dell'attività di ricerca viene sospesa l'erogazione del relativo assegno.
11. Non costituisce sospensione e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 6

Valutazione dell'attività di ricerca

12. Il titolare dell'assegno, entro 30 giorni dal termine dell'assegno, è tenuto a presentare al Consiglio della struttura presso cui ha svolto la ricerca una relazione scritta sull'attività svolta, accompagnata dal parere del docente responsabile. Il Consiglio esprimerà una valutazione in merito all'attività di ricerca.
13. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare annualmente una relazione sull'attività di ricerca svolta.

Art. 7

Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

1. L'assegno non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.
2. L'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
3. I beneficiari dell'assegno non possono cumularlo, a pena di decadenza, con i proventi da attività professionali o da rapporto di lavoro subordinato svolti in modo continuativo.
4. Il titolare dell'assegno in servizio presso Amministrazioni pubbliche deve essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.
5. L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 8

Diritti e doveri dei titolari degli assegni

1. Il titolare dell'assegno ha diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, delle Strutture e delle attrezzature della Struttura presso la quale opera e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
2. Al titolare dell'assegno può essere affidata, previo parere favorevole del responsabile della ricerca e autorizzazione del Consiglio della struttura di appartenenza, una limitata attività didattica secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.
3. La struttura presso la quale il titolare dell'assegno svolge la propria attività ha il dovere di vigilare affinché il cumulo delle attività didattiche eventualmente affidate a qualunque titolo al titolare dell'assegno sia tale da non pregiudicare il proficuo svolgimento delle attività di ricerca.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

4. Compatibilmente con l'attività di ricerca assegnata e previa autorizzazione scritta del responsabile della ricerca, vistata dal Direttore della Struttura, il titolare dell'assegno di ricerca può partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.
5. Il titolare dell'assegno può essere autorizzato dal Rettore, previo parere favorevole del responsabile della ricerca e del Consiglio di Dipartimento, a svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca. La spesa aggiuntiva è a carico delle strutture proponenti. Il titolare dell'assegno deve ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso suddette strutture di ricerca all'estero.

Art. 9

Il responsabile della ricerca

1. Il Responsabile della ricerca è il prof. Edoardo Bressan, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo.

Art. 10

Recesso e risoluzione del rapporto contrattuale

1. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di ricerca è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. Il titolare dell'assegno decade dal medesimo, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
 - a. mancata accettazione dell'assegno entro il termine fissato dal bando di concorso;
 - b. ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
 - c. ingiustificata interruzione dell'attività;
 - d. violazione del regime delle incompatibilità;
 - e. giudizio negativo sull'attività di ricerca espresso dalla struttura di appartenenza dopo ogni anno di attività.
 - f. altre gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dal Consiglio della struttura di appartenenza.
4. In caso di violazione del regime delle incompatibilità, il titolare dell'assegno è tenuto a restituire i ratei già percepiti relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.
5. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 11

Trattamento fiscale e previdenziale

1. Agli assegni attribuiti ai sensi del presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
2. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari di assegno, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 12

Trattamento dei dati personali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.

ART. 13

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Francesco Bozzi, Area Ricerca e Internazionalizzazione – Ufficio Ricerca Scientifica, tel 0733/2582884 – fax 0733/2586039 – e-mail: f.bozzi@unimc.it

Art. 14

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

IL RETTORE
Prof. Luigi Lacchè